

**Composizione quali-quantitativa del  
Consiglio di Amministrazione**

**Banca Popolare Vesuviana**

## Sommario

<b>COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE VESUVIANA.....</b>	<b>3</b>
1. PREMESSA.....	3
2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ....	3
3. REQUISITI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE .....	7
4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	9
5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE .....	10
6. VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ....	11

## **Composizione quali – quantitativa di Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare Vesuviana**

### **1. Premessa**

Il presente documento riporta i requisiti che devono possedere ed i criteri che devono soddisfare gli amministratori nonché la composizione quali – quantitativa del Consiglio di amministrazione.

I soci prendono conoscenza del predetto documento, pubblicato sul sito internet della Banca Vesuviana, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli stessi soci per la nomina degli Organi sociali. Lo stesso documento è trasmesso alla Banca d'Italia.

### **2. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione ottimale in termini quantitativi è fissata dallo Statuto sociale (da un minimo di sette ad un massimo di undici), deve essere composto da Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti. In particolare, sono considerati:

#### 1. Amministratori esecutivi, coloro che:

- sono destinatari di deleghe;
- svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale;
- sovrintendono a determinate funzioni aziendali e svolgono specifici compiti (acquisizione informazioni dalle strutture operative; informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta).

Gli Amministratori esecutivi sono scelti fra i soggetti che abbiano esercitato, con riferimento ai venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico, per almeno un triennio, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi presso società quotata o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'Esponente deve svolgere il proprio incarico;

#### 2. Amministratori non esecutivi, coloro che, pur non essendo destinatari di deleghe aventi ad oggetto la gestione aziendale, sono partecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti

esecutivi. In tale contesto, le disposizioni di Vigilanza richiedono un'adeguata presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione di componenti non esecutivi che lo Statuto quantifica in un numero non inferiore a quattro. Gli Amministratori non esecutivi partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (revisione interna e controllo di conformità) e di gestione dei rischi. Gli Amministratori in parola apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale. In tale contesto, i richiamati Amministratori devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo. In particolare, i citati Amministratori, essendo in possesso di competenze formate all'esterno della Banca su tematiche di carattere strategico generale o tecnico particolare, sono tenuti a promuovere la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, arricchendo le discussioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi sono scelti tra i soggetti che soddisfano i requisiti previsti per gli Amministratori esecutivi o che abbiano esercitato, con riferimento ai venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico, per almeno un triennio, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario (docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'Esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso il quale lo stesso Esponente deve svolgere il proprio incarico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un Esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni negli ambiti innanzi indicati;

3. Amministratori indipendenti, coloro che vigilano affinché la gestione aziendale venga svolta nell'interesse della Banca in maniera sana e prudente. Gli Amministratori indipendenti, in quanto in possesso di professionalità e autorevolezza, devono promuovere la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e apportare un significativo contributo alla formazione e all'assunzione delle decisioni del Consiglio stesso. Le disposizioni di legge e/o di Vigilanza prevedono un numero minimo di Amministratori indipendenti. In particolare, lo Statuto prevede che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo quanto previsto dallo Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito. Pertanto, il consigliere in difetto del requisito di indipendenza, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

La composizione quali - quantitativa del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme alle disposizioni di legge e/o di Vigilanza applicabili alla banca. In particolare, con riferimento anche alla forma giuridica della banca, all'attività svolta, alla struttura proprietaria ed ai vincoli che discendono dalle predette disposizioni, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, i Consiglieri di amministrazione devono essere: a) diversificati in termini di età, genere<sup>1</sup>, durata di permanenza nell'incarico; b) possedere competenze, collettivamente considerate, idonee a realizzare gli obiettivi precedentemente indicati; c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

In caso di carenze, il Consiglio di Amministrazione adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con i suddetti obiettivi; b) definire e attuare idonei piani di formazione. Qualora le richiamate misure non fossero idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva del Consiglio, quest'ultimo deve formulare all'assemblea le raccomandazioni per superare le carenze identificate.

---

<sup>1</sup> Nel Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo approssimando, qualora questo rapporto non sia un numero intero, all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore. È buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente del Collegio Sindacale, di Amministratore delegato e di Direttore Generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

### **3. Requisiti dei Consiglieri di Amministrazione**

Ai sensi del decreto 23 novembre 2020 n.169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esponenti della banca ovvero gli Amministratori devono possedere, oltre ai requisiti di onorabilità e correttezza nonché di indipendenza, i requisiti di professionalità e competenza di seguito descritti.

Il predetto decreto prevede che per ricoprire la carica di amministratore **esecutivo** il candidato alla stessa carica deve:

1. per quanto riguarda la professionalità, aver esercitato, nei venti anni precedenti l'assunzione dell'incarico, per almeno tre anni, anche alternativamente:
  - a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o avente una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca;
  
2. per quanto attiene la competenza::
  - aver svolto una delle attività di cui al precedente punto 1) per almeno cinque anni, maturati negli ultimi otto anni, oppure,
  
  - aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienze pratiche mediante lo svolgimento di attività lavorative, precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:
    - i. mercati finanziari;
    - ii. regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - iii. indirizzi e programmazione strategica;
    - iv. assetti organizzativi e di governo societari;
    - v. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
    - vi. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
    - vii. attività e prodotti bancari e finanziari;
    - viii. informativa contabile e finanziaria;
    - ix. tecnologia informatica.

Lo stesso decreto prevede che per ricoprire la carica di amministratore **non esecutivo** il candidato alla stessa carica deve:

1. per quanto riguarda la professionalità, aver esercitato, nei venti anni precedenti l'assunzione dell'incarico, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso una società quotata o avente una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca;
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo, o comunque funzionali all'attività della banca;
- d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo a condizione che tale Ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca;

2. per quanto attiene la competenza::

- aver svolto una delle e attività di cui alla lettera a) o b) del precedente punto 1) per almeno tre anni negli ultimi sei anni, oppure aver svolto una delle attività di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente punto 1) per cinque anni negli ultimi otto anni, oppure
- avere acquisito conoscenze teoriche ed esperienze pratiche mediante lo svolgimento di attività lavorative, precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:
  - i. mercati finanziari;
  - ii. regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
  - iii. indirizzi e programmazione strategica;
  - iv. assetti organizzativi e di governo societari;
  - v. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  - vi. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - vii. attività e prodotti bancari e finanziari;
  - viii. informativa contabile e finanziaria;
  - ix. tecnologia informatica.

#### **4. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi delle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario di cui alla Circolare 285/13 della Banca d'Italia, la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone definendo i presidi per la gestione degli stessi.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è demandata la funzione di supervisione strategica e di gestione, definisce l'assetto complessivo di governo ed approva l'assetto organizzativo della banca, il sistema dei controlli interni, i sistemi contabili e di rendicontazione nonché verifica la corretta attuazione dello stesso e assume tempestivamente le iniziative per rimuovere eventuali lacune o inadeguatezze.

Pertanto, il processo di nomina degli amministratori - che coinvolge il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci - deve assicurare che siano presenti nel Consiglio soggetti: i) idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito; ii) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere; iii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire. Tali professionalità devono essere opportunamente diversificate fra i componenti del Consiglio in modo tale da consentire allo stesso Consiglio collegialmente di analizzare e formulare valutazioni sulle complessive materie trattate.

Ciò richiede che le professionalità dei candidati alla carica di Amministratore siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

In particolare, ai fini della nomina o della cooptazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica, con il supporto degli amministratori indipendenti, preventivamente la propria composizione in termini qualitativi (la composizione quantitativa è disciplinata dallo statuto) considerata dallo stesso ottimale in relazione agli obiettivi da conseguire dalla banca-

Il Consiglio di amministrazione ha definito con riferimento alle disposizioni di legge, di Vigilanza e di Statuto sociale vigente, il cosiddetto **profilo teorico** dei candidati alla carica di Amministratore.

In particolare, i candidati alla carica di amministratore devono possedere, oltre alle professionalità e le competenze di cui al precedente paragrafo 3), le competenze in almeno una delle seguenti materie:

- governo societario e organizzazione, con particolare riferimento alla disciplina di Legge e di Vigilanza in materia di sistema organizzativo e governo societario e di sistema dei controlli interni nonché di pianificazione strategica;
- gestione dei rischi ai quali è esposta la banca con particolare riferimento ai procedimenti di rilevazione, misurazione, valutazione e controllo degli stessi rischi nonché ai requisiti patrimoniali stabiliti dalle Autorità di Vigilanza;

- contabile, con particolare riferimento ai principi contabili internazionali, al bilancio delle banche ed alle segnalazioni di vigilanza nonché al controllo di gestione;
- analisi dell'economia e del credito dei contesti internazionali, nazionali e regionali

I predetti requisiti di professionalità e competenza, così come definiti dal Consiglio di amministrazione e da possedere dai candidati ad amministratore, sono comunicati, mediante la pubblicazione sul sito internet della banca, ai soci trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata, fra l'altro, per la nomina degli Organi sociali.

I soci hanno la facoltà di svolgere proprie valutazioni sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione e sui requisiti di professionalità nonché di presentare candidature coerenti con le predette valutazioni, motivando le eventuali differenze rispetto alle analisi condotte dal Consiglio di Amministrazione.

#### **5. Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione**

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste predisposte dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Per ogni candidato deve essere allegato alla lista:

- *Il curriculum vitae;*
- *la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di possedere i requisiti indicati al precedente paragrafo 3) indicando per quale profilo teorico intende candidarsi .*

Le liste dei candidati, unitamente ai curricula e alle dichiarazioni dei candidati ad amministratore, devono essere presentate alla banca dai responsabili delle stesse liste almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei soci fissata per l'elezione alle cariche sociali.

Le firme dei soci che presentano le liste, secondo quanto previsto dall'art. 25, decimo comma, dello Statuto sociale, devono essere autenticate dagli amministratori in carica al riguardo delegati dal Consiglio di amministrazione che sono pubblicati sul sito internet della banca. oppure da un pubblico ufficiale.

Lo schema per la presentazione delle liste alla carica di amministratore e le dichiarazioni dei candidati presenti nelle liste possono essere ritirate presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti, 34.

**6. Verifica dei requisiti di professionalità dei candidati a consigliere di amministrazione e della composizione del Consiglio di amministrazione.**

La verifica del possesso dei citati requisiti da parte dei soggetti che sono candidati alla carica di Amministratore, viene svolta, con il supporto degli amministratori indipendenti, dallo stesso Consiglio di Amministrazione che provvede a comunicare i risultati della predetta verifica al responsabile della lista mediante pubblicazione sul sito internet della banca.

Il Consiglio, con il supporto degli amministratori indipendenti, verifica successivamente alla nomina degli amministratori la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina da parte dell'Assemblea dei soci.